

Al Dirigente Scolastico

SEDE

oggetto: 30.03.2022
Chiarimenti -Decreto-legge 24.03.2022 n° 24 - “Riaperture”

Gent.mi,

con la pubblicazione in G.U è entrato in vigore il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il nuovo provvedimento normativo, con il superamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, introduce importanti novità per le Istituzioni scolastiche, come:

- * Obbligo vaccinale per il personale scolastico: resta in vigore fino al 15 giugno. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”.
- * Personale docente non in regola con l’obbligo vaccinale: in caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente e educativo può accedere a scuola con esito negativo del tampone, non svolge attività didattica ma sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.
- * Accesso dei genitori e di altre persone esterne all’Istituzione scolastica: obbligo di certificazione verde base (da vaccino o guarigione dall’infezione o tampone) fino al 30 aprile 2022. A partire dal 1 maggio 2022 la certificazione non è più necessaria.
- * Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: ne è raccomandato il rispetto, salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano. Distanza di 2 m. per tutte la attività che non prevedano l’obbligo di mascherina: refezione, didattica con l’uso di strumenti a fiato o corali, educazione motoria e attività sportive.
- * Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: obbligo della mascherina (chirurgica o FFP2), all’interno degli edifici scolastici ad esclusione degli allievi di età inferiore a 6 anni o portatori di disabilità incompatibili con il loro uso, delle attività di refezione, didattica con l’uso di strumenti a fiato o corali, educazione motoria e attività sportive. Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
- * Riunioni degli organi collegiali: per le quali viene ripristinata la possibilità del loro svolgimento in presenza.
- * Uscite didattiche, viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive: sono di nuovo possibili.

- * **Lavoratori fragili: è prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale: I lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da covid-19, cosiddetti lavoratori fragili (ai sensi della normativa "in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità), potranno sottoporsi a visite mediche presso il medico competente per valutare la necessità di misure cautelative per la tutela della salute fino alla nuova scadenza.**
- * **Lavoratori fragili: non viene prorogata la facoltà di accedere allo smart-working.**
- * **Gestione dei casi di positività: le attività proseguono in presenza, ma con almeno 4 casi di positività tra gli allievi (non il personale) nella classe o sezione, obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo per educatori e bambini (nella scuola dell'Infanzia, docenti e studenti con più di 6 anni negli altri gradi d'istruzione). In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test può essere attestato anche con autocertificazione.**
- * **Allievi in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica in didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.**
- * **Rientro dall'isolamento: per il ritorno in classe è necessario un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.**

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cordialmente,

L'ufficio
Medico Competente

L'ufficio
Servizio Prevenzione Protezione